

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1139

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CAROLIS, RAVAGLIA, BONOMO, RIZZI, DUTTO

Norme in materia di orari di chiusura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di intrattenimento ed esercizi similari

Presentata il 25 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ripetersi sempre più frequente di incidenti mortali lungo le strade, in particolar modo delle regioni del nord, nei quali sono coinvolti, nelle notti tra il sabato e la domenica, giovani che escono dalle discoteche è certamente un fenomeno grave e preoccupante. Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione alla prudenza non si è riusciti a fermare le « stragi del sabato sera », così come le chiamano oramai i giornali.

Senza dubbio dietro « l'industria del ballo » ci sono interessi enormi, basta dare uno sguardo alle cifre (che sono relative al 1990): in Italia ci sono 6000 tra discoteche e *night*, che danno lavoro a 70.000 persone per un fatturato che tocca i 2000 miliardi di lire. Notevole il numero delle presenze, pari nel 1990 a circa 130

milioni di persone, con la crescita del 15 per cento rispetto al 1989. Occorre poi considerare l'indotto, 800 aziende che producono materiali per i locali da ballo nelle quali sono impiegati 10.000 lavoratori per un *budget* di 2800 miliardi di lire.

Come è noto, in seguito ad una pressante e comprensibile campagna di sensibilizzazione, promossa da alcuni comitati di genitori, nati spontaneamente nelle regioni più colpite dal fenomeno, il Governo è intervenuto in questa materia, con un proprio decreto (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 1990: « Direttiva alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di apertura e chiusura di esercizi che esplicano attività di intrattenimento e di svago »), con il quale si stabiliva che le regioni a statuto ordinario, nell'indicare ai comuni i criteri

da seguire per la fissazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi in questione, dovevano osservare per l'apertura un orario compreso tra le 20 e le 22, mentre per la chiusura era fissato il limite delle ore 2.

Il decreto suscitò consensi, ma anche una valanga di proteste da parte dei giovani e soprattutto dei gestori dei locali notturni, che investirono della questione il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, che con la sentenza n. 507 del 1991 dichiarò la direttiva « illegittima per incompetenza e per eccesso di potere per illogicità ». Da ultimo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 504 del 1992, pronunciandosi sul ricorso del Governo ha di fatto riconfermato, riaprendo le polemiche, la decisione del giudice di primo grado, dichiarando illegittimo il decreto per vizi di forma.

In realtà, il « fenomeno delle discoteche » è un fenomeno che attiene al costume e non è la causa unica delle tante disgrazie notturne. Tanto varrebbe allora, per assurdo, proibire la circolazione automobilistica onde evitare gli incidenti stradali.

Pertanto con il presente provvedimento non si intendono adottare misure punitive per i giovani, che devono invece godere liberamente del loro tempo libero e soprattutto imparare a gestirlo responsabilmente in armonia con le proprie famiglie, le quali a loro volta non possono e non devono delegare le proprie funzioni ed i propri compiti educativi allo Stato o ad altre istituzioni. Né tanto meno si devono « punire » in alcun modo le industrie coinvolte nel settore.

Non è certo la chiusura anticipata dei locali da ballo e delle discoteche un deterrente, un intervento risolutore, in quanto ben altri sono gli aspetti che devono trovare una specifica e severa regolamentazione da parte delle autorità competenti; ci riferiamo ai controlli sulla circolazione stradale, in particolar modo al rispetto dei limiti di velocità ed alle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza, per non parlare del problema più generale della diffusione negli ambienti giovanili di nuove particolari sostanze stupefacenti (*extasy*, *anfetamine*, eccetera).

Con la presente proposta di legge si intende fissare un limite di chiusura dei locali di intrattenimento e svago omogeneo per tutto il territorio nazionale, senza per questo sottrarre alle regioni e più specificatamente ai comuni la potestà di regolamentare questa materia (che rientra nell'ambito del commercio, le cui relative funzioni sono state delegate alle regioni dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, e attribuite ai comuni dall'articolo 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

In tal modo si porrà freno alle peregrinazioni notturne dei giovani da un locale all'altro, spesso addirittura attraverso regioni diverse, alla ricerca di una discoteca ancora aperta, fenomeno questo si da reprimere perché concorre con le altre cause, a cui abbiamo sopra accennato, ad aumentare seriamente il pericolo e la probabilità di incidenti sulle strade durante le ore della notte.

In ragione di ciò l'articolo 1 della proposta fissa il limite di chiusura notturna dei locali di intrattenimento e svago alle ore 4.

Rimane salva la possibilità per i sindacati durante il periodo estivo (specificatamente dal 1° luglio al 31 agosto), di procrastinare il termine di chiusura fino alle ore 6, considerato il diverso ritmo di vita che si tiene durante i mesi estivi.

Con l'articolo 2 si impone alle regioni, tenute a dare norme e direttive di indirizzo sugli orari ai comuni, di provvedere ad armonizzare la propria normativa entro sei mesi. Il richiamo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è fatto allo scopo preciso di assicurare quel coordinamento di iniziative che devono assolutamente esser prese in particolare per debellare il fenomeno del « pendolarismo » tra una regione e l'altra alla ricerca dei locali notturni ancora aperti.

L'articolo 3 fissa le sanzioni per i trasgressori, che devono per forza arrivare, in caso di recidiva, fino al ritiro della licenza, visti gli incassi rilevanti di molti di questi locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'orario di chiusura delle sale da ballo, dei locali notturni, delle discoteche e delle sale di intrattenimento ed esercizi similari non può essere fissato oltre le ore 4,00.

2. Nel periodo compreso fra il 1° luglio ed il 31 agosto, i sindaci, per esigenze turistiche possono autorizzare la protrazione di due ore dell'orario di chiusura di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adeguano le proprie norme alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

1. L'inosservanza degli orari di chiusura previsti nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 e la chiusura del pubblico esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di trenta giorni.

2. Dopo due violazioni si procede comunque al ritiro della licenza di esercizio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.